

Posizione: Segr. D.G.
Tit. I/1 - Normativa e relativa attuazione
Fascicolo n. _____
Oggetto: Misure organizzative per il rientro in presenza dal 15.10.2021
Allegati n. 0

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il DDG n. 332 del 21.04.2021 con il quale era previsto a partire dal 26.04.2021 e fino a nuove disposizioni che tutte le strutture dell'Ateneo garantissero l'apertura tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì adottando forme di rotazione dei dipendenti e diversificandone la presenza/assenza nell'arco del periodo interessato in modo da garantire mensilmente almeno il 50% dell'attività lavorativa dei dipendenti in presenza e la restante parte in smart working;

CONSIDERATO che il cosiddetto Decreto "Riaperture" (D.I. n. 52 del 22 aprile 2021 convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021), assorbendo le disposizioni del Decreto legge n. 56/2021 (già in vigore dal 30 aprile 2021), ha esteso (articolo 11-bis) il ricorso al lavoro agile cosiddetto "semplificato" sino alla definizione della disciplina dello smart working da parte dei contratti collettivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, ed ha eliminato la percentuale minima del 50% di lavoratori pubblici in smart working;

VISTO il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*" che dispone all'art. 1, comma 1, quanto segue: "*l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolte in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza*";

CONSIDERATO che, oltre alle misure di sicurezza minime richiamate dal legislatore, nel D.L. 111/2021 è introdotto l'art. 9 ter al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 che prevede l'obbligo dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, con esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2;

TENUTO CONTO che con Decreto a firma congiunta Rettore e Direttore Generale n. 764 del 3.09.2021 sono state date disposizioni attuative della suddetta normativa prevedendo che a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre, tutto il personale universitario, sia docente che tecnico amministrativo deve essere in possesso ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19, compresi i docenti a contratto, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, visiting professor e tutti gli studenti universitari, ivi compresi gli studenti dei corsi post laurea, nonché gli studenti stranieri coinvolti in progetti di scambio internazionale la cui verifica sarà effettuata a campione;

VISTA la circolare a firma congiunta Rettore e Direttore Generale prot. n. 132631 del 3.09.2021 con la quale si indicano le modalità operative per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 in possesso del personale suddetto;

CONSIDERATO il DPCM del 23.09.2021 che dispone al comma 1 dell'articolo 1 quanto segue: "*A decorrere dal 15 Ottobre la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione*

lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza";

VISTA l'ordinanza del Ministro della pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021 nella quale all'art.1 *"Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni"* sono previste le modalità organizzative del lavoro nelle pubbliche amministrazioni affinché venga superato l'utilizzo del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa a decorrere dal 15 ottobre 2021 a favore del rientro in presenza del personale nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità;

TENUTO CONTO che nel suddetto provvedimento viene disposto che le amministrazioni organizzano le attività dei propri uffici prevedendo il rientro in presenza di tutto il personale entro i quindici giorni successivi alla data del 15 ottobre, assicurando, da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell'utenza;

CONSIDERATO che nell'ordinanza è prevista la possibilità, allo scopo di evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria, l'utilizzo dell'istituto della flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale;

CONSIDERATO che nella medesima ordinanza è previsto che nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile, nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), l'accesso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, potrà essere autorizzato solo nel rispetto di determinate condizioni indicate nel comma 3 dalla lett. a) alla lett. h);

TENUTO CONTO che è stato predisposto l'aggiornamento del piano di valutazione dei rischi che sarà sottoposto alle RLS per la relativa condivisione e successiva emanazione;

VISTO il confronto con le OO.SS. svoltosi in data 13.10.2021 dal quale è emersa la necessità di garantire al personale condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro con la puntuale verifica presso le varie sedi e aggiornamento della mappatura delle stesse;

RILEVATO pertanto di dover dare seguito alle disposizioni suddette;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, con effetto immediato, la modalità di lavoro in presenza da parte del personale tecnico-amministrativo afferente sia all'Amministrazione centrale sia ai Dipartimenti è considerata come modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa.

A partire dal 15.10.2021 e fino a nuove disposizioni è previsto il rientro in presenza di tutto il personale dell'Ateneo. E' ammesso, al fine di pianificare e organizzare le attività degli uffici, un graduale rientro entro i successivi **15 giorni (30.10.2021)**, dando priorità al personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell'utenza senza alcuna prenotazione da parte degli utenti.

I Dirigenti/ Responsabili dei Centri/Responsabili d'ufficio/SAD procederanno, ad inviare il suddetto "prospetto organizzativo di rientro in presenza" sulla base delle nuove disposizioni di cui al presente provvedimento all'UGPTA entro e non oltre il 18.10.2021.

A partire dal 30.10.2021 tutto il personale tecnico-amministrativo deve garantire lo svolgimento della propria prestazione lavorativa esclusivamente in presenza nelle strutture dell'Ateneo.

Il Dirigente/ Responsabile del Centro/Responsabile d'ufficio/SAD può prevedere presso la propria struttura la possibilità della flessibilità dell'orario in entrata e in uscita concordato con il personale al fine di evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria.

Dal 15.10.2021 sono annullati gli effetti del DDG 332/2021 nel quale si prevedeva l'applicazione dello smart working nella misura del 50% dell'attività lavorativa in presenza.

I lavoratori fragili, certificati dal medico competente, possono continuare a svolgere la prestazione lavorativa esclusivamente in modalità agile per tutte le giornate della settimana così come previsto dall'art. 39 del DL n. 18/2020 convertito in L. n. 27 del 24/04/2020 la cui proroga della scadenza dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 è prevista dall'art. 2 ter del DL 6 agosto 2021 n. 111, fino al termine dello stato di emergenza, ovvero fino al 31.12.2021.

Il presente provvedimento ha effetto dal 15.10.2021 fino a nuove disposizioni, salvo successivi eventuali provvedimenti che dovessero essere adottati dalle autorità competenti.

**IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Annamaria GRAVINA)**



Firmato digitalmente da
GRAVINA ANNAMARIA
C=IT
O=UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA L. VANVITELLI